



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

(Prov. Cosenza)

Tel. (0984) 435021 – 435555 – fax. 431328 www.comune.spezzanodellasila.cs.it -

Partita IVA 00392700787 - c.c.p. 12628897

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO “LEGGE BIAGI”.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Il Dott. De Luca Roberto, nato a _____ e residente a Spezzano della Sila in _____, C.F. n° _____ che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Spezzano della Sila, C.F. 00392700787, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale, di seguito denominato "Committente" con sede presso la sede Municipale in Via Fausto Gullo n. 1

E

Il Sig.re Monaco Antonio nato a _____, e residente a Spezzano Sila in _____ n° _____, C.F. _____.

PREMESSO

Che il Comune di Spezzano della Sila, in qualità di Ente che gestisce più progetti riguardanti un centro diurno di aggregazione giovanile con Ludoteca- Biblioteca con sezione multimediale, laboratori e centro di accoglienza;

Che:

- con direttiva della Giunta Comunale n° 114 del 10/09/2013 si formulava atto di indirizzo al responsabile del Settore Amministrativo per selezionare due animatori bibliotecari per il centro ludico aggregativo “Caleidoscopio”;

- a seguito di selezione pubblica sono stati assunti con contratto di Co.Co.Pro dal 01/01/2014 al 31/12/2014 n° 2 animatori-bibliotecari;

- la Regione Calabria ha nel frattempo concesso un finanziamento per il progetto “Arcobaleno” volto all'integrazione dei minori stranieri;

Ritenuto che detto progetto ben si integra con il progetto svolto nel centro “Caleidoscopio” e che pertanto per la realizzazione dello stesso possono essere utilizzate le figure professionali già selezionate da questo Ente;

Visto l' articolo 16 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 130 del 16/10/2012 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 27/12/2012, e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°156 del 30/12/2014, d'indirizzo per rinnovo contratto Co.Co.Pro progetto “Arcobaleno”;

Visto che gli stessi professionisti negli anni precedenti hanno prestato lodevole servizio dimostrando professionalità e competenza per i compiti assegnati di animazione, laboratori, accoglienza, biblioteca con sezione multimediale, organizzazione eventi giovanili;

Che l'oggetto dell'incarico riguarda l'attività di animatore e bibliotecario, nonché la realizzazione di attività ricreative ed educative per i soggetti che frequentano il Centro.

Che il Signor Monaco Antonio ha superato la selezione pubblica per titoli e colloquio con un punteggio complessivo di 36,59/60; e quindi in possesso dei requisiti necessari per tale attività rendendosi disponibile a prestare la sua collaborazione in forma coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, come previsto dall'art. 49, comma 20 lettera a, D.P.R. 917/1986;

Che l'attività di animazione-bibliotecario viene svolta presso il centro sito in via San Biagio, a Spezzano della Sila.

Che le procedure amministrative, di assunzione e gestione del personale vengano affidate al Comune, il quale dovrà provvedere alla stipula dei contratti di assunzione.

Che l'oggetto della prestazione lavorativa, esercitata nelle forme appresso indicate, riguarda i servizi di animatore - bibliotecario.

Che il collaboratore come sopra identificato e generalizzato si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa.

Che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa a progetto "Legge Biagi".

Che il Committente identificato nell'Amministrazione Comunale di Spezzano Sila, non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione.

E

Visto l'art. 409 del tit. 3 del codice di procedura e gli artt. 222 e 229 del codice civile;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. C-bis del TUIR- dpr 917 del 1986, come modificato nell'art. 34 della legge 342 del 2000;

Visto l'art. 2 comma 26 della legge 335 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 38 del 31.12.2000 e n. 165 del 2001

Visto il tit. VII capo I del D.Lgs. 266 DEL 2003 in applicazione della legge 30 del 2003

Viste le circolari n. 1 dell'8 gennaio 2004 del Ministero del Lavoro e n. 4 del 15.07.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica e s.m.i.;

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione Comunale è nella necessità di richiedere una collaborazione consistente nella realizzazione di una fase del progetto sopradetto;

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto;
2. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto "Legge Biagi" e viene conferito ai sensi e per gli effetti del titolo VII, capo I° del D.Lgs. 276 del 2003 e di cui all'art. 409 n. 3 del c.p.c., trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.
3. Con il presente contratto individuale le parti, facendo riferimento all'art. 61 comma 4 del D.Lgs. 276 del 2003 intendono attivare clausole contrattuali più favorevoli per il collaboratore a progetto.
4. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente, pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto "Legge Biagi", con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente.
5. Il collaboratore dovrà svolgere la propria prestazione presso il Centro Di Aggregazione Giovanile e nelle attività esterne organizzate all'interno della programmazione della struttura, la prestazione è di 20 ore settimanali, per cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì, nel periodo che va dal **01 Gennaio al 31 Dicembre 2015.**
6. Il collaboratore nell'espletamento della sua attività avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di gestione all'interno del programma di lavoro determinato dal Committente. E' ipotizzabile, nell'ambito del programma lavoro/

progetto oggetto del presente incarico anche una forma di coordinamento con il Committente che definisca l'esecuzione temporale della prestazione. In tale eventualità sarà il collaboratore nella sua autonomia, ad indicare liberamente la fascia di presenza settimanale. In caso di discordanza di orario di lavoro con i gestori del progetto interverrà il Committente ad indicare al collaboratore una fascia oraria all'interno della quale operare. Resta fermo che le forme di coordinamento adottate non pregiudicheranno in alcun modo le autonomie nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa del collaboratore.

7. Per l'esecuzione dei lavori tutto il materiale compreso l'utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere fornite con tutte le garanzie di sicurezza sul lavoro dal committente.
8. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto di fatti ed informazioni, notizie o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico, ed è tenuta a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio del Committente. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale ai sensi dell'art. 62 comma 2 del D.Lgs. 276 del 2003 e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
9. Il presente contratto avrà la durata di 20 ore settimanali, per cinque giorni a settimana, da lunedì a venerdì, inizierà il **01 Gennaio al 31 Dicembre 2015** e cesserà senza necessità di disdetta alcuna e obbligo di preavviso. Non sarà corrisposta alcuna indennità per la cessazione della prestazione.
10. Il compenso annuale lordo è stabilito in € 12.464,00 onnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, INAIL e fiscali dovute per legge, comprese quelle a carico del Committente così come evidenziato mediante il prospetto paga ai sensi della legge 342 del 2000 in materia di assimilazione fiscale
11. La corresponsione del compenso avverrà mensilmente e sarà messo in pagamento entro la fine del mese entro il quale è stata resa la prestazione
12. Il Committente provvederà a sue spese ad inoltrare domanda alla competente sede Inps di iscrizione del collaboratore alla gestione separata di cui alla legge 335 del 1995. Il collaboratore dovrà dichiarare se titolare di altra posizione previdenziale obbligatoria o il suo stato di pensionato o se ha in atto versamenti volontari. Sarà comunque suo obbligo comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione di tale stato di fatto che comporti una modifica dell'iniziale regime previdenziale e contributivo. A seguito di quanto evidenziato sarà cura del Committente operare e versare il contributo di cui alle legge 335 del 1995 e rilasciare nei termini previsti dalla legge le relative certificazioni.
13. Il collaboratore sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro relativi alla sua attività e per tali aspetti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato all'art. 66 comma 4 del D.Lgs. 276 del 2003
14. Ai sensi dell'art. 61 comma 4, e 66 comma 2 del D.Lgs. 276 del 2003 le parti concordano che nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortuni e maternità, non vi sarà a carico del collaboratore/della collaboratrice nessun vincolo di prestazione, pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, e maternità, la prestazione stessa sarà sospesa.
15. Il presente contratto potrà essere risolto dal Committente solo nei casi indicati nel protocollo d'intesa ed inoltre per commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge 555 del 1990 e successive modificazioni. Rimane fermo il diritto del collaboratore/della collaboratrice al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione. In tali casi verranno garantiti gli adempimenti previsti per legge. Il committente fornirà motivata comunicazione di una delle cause indicate per legge alla

controparte mediante raccomandata A/R o notificazione a mezzo del messo comunale. Il collaboratore potrà richiedere la convocazione dei sindacati aziendali.

Il collaboratore può rinunciare all'incarico per giusta causa nei seguenti casi:

- ✓ Quando si verificano ritardi superiori a 30 gg. nella corresponsione del compenso per cause imputabili al committente
- ✓ mancato rispetto da parte del committente delle clausole contrattuali.

Nei sopraindicati casi il collaboratore può risolvere il contratto salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione ed il mancato guadagno nella misura del 50% fino al termine di scadenza del contratto. Il collaboratore che intenda far valere il presente articolo dovrà darne immediata comunicazione al committente mediante raccomandata A/R. Il committente potrà richiedere la convocazione dei sindacati aziendali entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione. I Sindacati aziendali dovranno espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i 15 gg successivi.

16. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto ovvero alla sua applicazione, su richiesta di una delle parti, o entrambe si espletterà un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione sia negativo ci si può rivolgere al Giudice Ordinario del Foro competente che è quello di Cosenza.
17. Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale ed a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (ass. INAIL)
18. Il committente dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e potrà provvedere a questo fine a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del collaboratore a copertura dei seguenti rischi:
responsabilità civile V/ Terzi tutela giudiziaria.
19. Il collaboratore dichiara espressamente di essere esente da IVA ai sensi dell'art. 5 comma 2, DPR 633 DEL 1972 e successive modificazioni e autorizza il Committente ad effettuare per suo conto le necessarie comunicazioni all'INPS per l'iscrizione alla gestione separata per come specificato al punto 12 della presente scrittura privata.
20. Il presente contratto viene redatto in duplice originale e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti.
21. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto qui previsto.

Letto, confermato e controfirmato

Spezzano Sila lì _____

Il Committente

Il Collaboratore

Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto.

Il Collaboratore

PRIVACY

Con riferimento all'informativa ex art. 11, comma 3, legge 31.12.1996 n. 675, preso atto di tale informativa e dei diritti a lei riconosciuti dall'art. 13 della stessa legge n. 675 per tutti i dati di cui all'informativa sottoscrivendo la presente, lei acconsente ai sensi degli artt. 11, 20, 22 e 28 al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei propri dati personali ad opera del titolare e/o dei responsabili del trattamento stesso, per le finalità e nei limiti indicati dalla mensionata informativa.

FIRMA PER CONSENSO
